

**BOZZE DI STAMPA**

**20 luglio 2023**

**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XIX LEGISLATURA**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per il settore energetico (803)**

## **EMENDAMENTI (al testo del decreto-legge)**

### **Art. 3**

#### **3.1**

DI GIROLAMO, SIRONI

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### **3.3**

BASSO, FINA, IRTO

*Al comma 1 premettere il seguente: "01. Le disposizioni di cui al presente articolo sono vincolate al rispetto degli obiettivi al 2030 attualmente concordati a livello europeo, che prevedono un incremento dei target di riduzione del consumo energetico finale di almeno l'11,7 per cento rispetto alle previsioni formulate nel 2020 e l'aumento della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili nel consumo energetico complessivo dell'Unione europea di almeno il 42,5 per cento. Ogni sei mesi, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica presenta al Parlamento una relazione sulla conformità con gli obiettivi*

di cui al precedente periodo delle opere e infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale.".

---

### 3.5

IRTO, FINA, BASSO

*Al comma 1 premettere le seguenti parole: "Al fine di rispondere alla necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas, esclusivamente nei casi in cui sia a rischio la sicurezza energetica nazionale, e fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale,".*

---

### 3.9

TREVISI, SIRONI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 2, sostituire le parole «, anche a seguito di ricollocazione, delle opere e delle infrastrutture di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n.50 del 2022» con le seguenti: «delle opere e delle infrastrutture di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n.50 del 2022, anche a seguito di ricollocazione delle opere e infrastrutture esistenti»,»*

*b) al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:*

*1) alle lettere a) e b) dopo la parola «ricollocazione», aggiungere le seguenti: «delle unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione esistenti»;»*

*2) alla lettera c), dopo le parole «delle infrastrutture» inserire la seguente: «esistenti»;»*

*3) alla lettera d), capoverso «14- ter» sostituire la parola «medesime» con la seguente «esistenti»;»*

---

### 3.11

SIRONI

*Al comma 2, dopo le parole: «decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» inserire le seguenti: «ivi inclusa la valutazione di impatto sanitario (VIS) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis) del medesimo decreto legislativo, predisposta in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute del 27 marzo 2019.»*

---

### **3.13**

SIRONI

*Al comma 2, dopo le parole: «dell'istanza,» inserire le seguenti «corredata dalla documentazione e dagli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera e fatta salva la facoltà di richiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non superiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa decorso il quale l'istanza si intende ritirata.»*

---

### **3.18**

TREVISI, SIRONI

*Al comma 3, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a- bis) «sopprimere il comma 3».*

---

### **3.19**

SIRONI

*Al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*«a-bis) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano alle opere o alle infrastrutture connesse ricadenti anche solo parzialmente in aree naturali protette regionali e nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, e nelle aree protette elencate alle lettere ii) e v) dell'allegato 9 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o i cui effetti ricadano sulle medesime aree.»*

---

### 3.20

SIRONI

*Al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

«a-bis) al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: «siti contaminati» inserire le seguenti: «, purché non venga compromessa la possibilità di effettuare o completare gli interventi di messa in sicurezza e di bonifica dei medesimi siti.»;

---

### 3.23

SIRONI

*Al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) al comma 10, sopprimere la lettera c);»

---

### 3.24

DI GIROLAMO, SIRONI

*Al comma 3, dopo la lettera b) inserire la seguente:* «b-bis) dopo il comma 11, aggiungere il seguente: «11-bis. Il commissario straordinario di cui al comma 1 in qualità di responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza provvede tempestivamente attraverso la propria struttura agli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.».

---

### 3.25

TREVISI, SIRONI

*Al comma 3 sopprimere la lettera c).*

---

**3.27**

DI GIROLAMO, SIRONI

*Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole da «sebbene rivolte» fino alla fine del periodo.*

---

**3.28**

TREVISI, SIRONI

*Al comma 3 sopprimere la lettera d).*

---

**3.32**

FINA, IRTO, BASSO

*Sopprimere il comma 4.*

---

**3.33**

DI GIROLAMO, SIRONI

*Sopprimere il comma 4.*

---

**3.35**

BASSO, FINA, IRTO

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente: "4-bis. Alle regioni, enti pubblici territoriali ed enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione delle opere e infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti di cui al presente articolo sono riconosciute misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Le misure compensative di cui al periodo precedente sono riconosciute in misura non inferiore al 2 per cento del valore dell'opera."*

---

### 3.36

SIRONI

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: "precedenza ai progetti", aggiungere le seguenti: "per la costruzione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per le opere connesse, le infrastrutture indispensabili alla costruzione degli impianti a fonti rinnovabili;"».

---

### 3.37

DI GIROLAMO, SIRONI

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Il comma 8 dell'articolo 5, della legge 15 luglio 2022, n. 91 e il comma 14 dell'articolo 5, della legge 15 luglio 2022, n. 91, sono abrogati".

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G3.1

FINA, BASSO, IRTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);

premesso che,

l'articolo 3 riapre fino al 29 luglio 2023 i termini per la presentazione di istanze di autorizzazione alla realizzazione ovvero all'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione ai Commissari straordinari del Governo già nominati (comma 1 e 3). Estende inoltre da centotrenta a duecento giorni il termine di conclusione del procedimento di autorizzazione, prevedendo ora che esso includa le valutazioni

ambientali, da cui la disciplina precedente prevedeva l'esenzione (comma 2). Sempre in tema di VIA, riconduce dette opere ai progetti da sottoporre alla Commissione tecnica PNIEC-PNRR in caso di assoggettamento degli stessi a VIA statale (comma 4);

inoltre, in particolare, il comma 3 del citato articolo prevede che, per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti a livello nazionale, le infrastrutture realizzate per consentire il collegamento delle unità galleggianti alla rete nazionale siano mantenute in loco, a cura e spese del proponente, anche a seguito di eventuali ricollocazioni delle unità galleggianti (lettera *d*);

si ricorda che l'articolo 50 del decreto-legge n. 50/2022 consentiva la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione, fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, in considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale messa in crisi dalla guerra in Ucraina e dalla conseguente necessità di rendere il Paese indipendente dalle importazioni di gas russo,

impegna il Governo

a prevedere che la concessione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione ovvero all'esercizio anche a seguito di ricollocazione, di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione sia subordinata alla realizzazione, a cura e spese del proponente, di interventi di efficientamento energetico e di produzione di energia da fonti rinnovabili per la promozione dell'autoconsumo su tutti gli edifici delle scuole pubbliche dei territori interessati dalla localizzazione delle opere e infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti.

---

## **G3.2**

FINA, BASSO, IRTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);

premesso che,

l'articolo 3 riapre fino al 29 luglio 2023 i termini per la presentazione di istanze di autorizzazione alla realizzazione ovvero all'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione ai Commissari straordinari del Governo già nominati (comma 1 e 3). Estende inoltre da centotrenta a duecento giorni il termine di conclusione del procedimento di autorizzazione, prevedendo ora che esso includa le valutazioni

ambientali, da cui la disciplina precedente prevedeva l'esenzione (comma 2). Sempre in tema di VIA, riconduce dette opere ai progetti da sottoporre alla Commissione tecnica PNIEC-PNRR in caso di assoggettamento degli stessi a VIA statale (comma 4);

si ricorda che l'articolo 50 del decreto-legge n. 50/2022 consentiva la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione, fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, in considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale messa in crisi dalla guerra in Ucraina e dalla conseguente necessità di rendere il Paese indipendente dalle importazioni di gas russo;

in sede di negoziato sulla revisione della direttiva sull'efficienza energetica e RED III sono stati concordati i nuovi obiettivi che prevedono un incremento dei *target* di riduzione del consumo energetico finale di almeno l'11,7 per cento, rispetto alle previsioni formulate nel 2020, e l'aumento della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili nel consumo energetico complessivo dell'Unione europea di almeno il 42,5 per cento,

impegna il Governo

a prevedere il ricorso ai rigassificatori solo coerentemente con i nuovi obiettivi di efficienza energetica e di quota di energia prodotta dalle rinnovabili concordati a livello europeo in sede di negoziato sulla revisione della direttiva sull'efficienza energetica e RED III e a informare il Parlamento, semestralmente, circa la conformità con tali obiettivi delle opere e infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale.

---

### **G3.3**

FINA, BASSO, IRTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);

premesso che,

l'articolo 3 riapre fino al 29 luglio 2023 i termini per la presentazione di istanze di autorizzazione alla realizzazione ovvero all'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione ai Commissari straordinari del Governo già nominati (comma 1 e 3). Estende inoltre da centotrenta a duecento giorni il termine di conclusione del procedimento di autorizzazione, prevedendo ora che esso includa le valutazioni ambientali, da cui la disciplina precedente prevedeva l'esenzione (comma 2).

Sempre in tema di VIA, riconduce dette opere ai progetti da sottoporre alla Commissione tecnica PNIEC-PNRR in caso di assoggettamento degli stessi a VIA statale (comma 4);

si ricorda che l'articolo 5 del decreto n. 50 del 2022 consentiva la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione, fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, in considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale messa in crisi dalla guerra in Ucraina e dalla conseguente necessità di rendere il Paese indipendente dalle importazioni di gas russo,

impegna il Governo

a proseguire la realizzazione degli obiettivi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale secondo gli accordi internazionali ed europei e realizzare capacità di rigassificazione ai fini del perseguimento della sicurezza energetica nazionale.

---

### **G3.4**

IRTO, BASSO, FINA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);

premesso che,

il comma 4 dell'articolo 3 integra l'allegato *I-bis* alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, inserendo le opere e infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione tra i progetti che concorrono al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), considerate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi dell'articolo *7-bis*, comma *2-bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006 e in relazione ai quali, ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) statale, il supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è fornito dalla Commissione Tecnica PNIEC-PNRR, anziché alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

il nuovo Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) deve essere aggiornato ai nuovi obiettivi di decarbonizzazione con orizzonte 2030 e approvato entro giugno 2024;

il testo della proposta di aggiornamento del Piano non è ancora pubblico e gli unici dati conosciuti sono stati divulgati tramite una nota stampa del

30 giugno 2023 in cui si comunica che: «Il PNIEC centra quasi tutti i target fissati dalle normative europee su ambiente e clima, superando in alcuni casi significativamente gli obiettivi comunitari al 2030.»,

impegna il Governo:

a tenere informato il Parlamento sugli sviluppi dell'*iter* dell'aggiornamento del PNIEC, trasmettendo al Parlamento il testo della proposta di aggiornamento del PNIEC al fine del suo coinvolgimento nella stesura definitiva prima dell'invio formale alla Commissione previsto entro giugno del 2024.

---

### **G3.5**

BASSO, FINA, IRTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);

premesso che,

il Presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, è stato recentemente nominato commissario straordinario per l'installazione del rigassificatore nella regione;

in merito alla localizzazione dell'impianto, il porto di Savona-Vado sarebbe, secondo alcuni articoli apparsi sugli organi di stampa, la destinazione della nave rigassificatrice Snam di Piombino;

nelle sue dichiarazioni e anche in risposta a una interrogazione nel Consiglio Regionale, il Presidente Toti ha dichiarato che il rigassificatore rientra nel piano energetico nazionale che ha individuato nel Mar Ligure Occidentale l'area adatta ad accoglierlo, che al momento ancora non è chiaro se verrà installato un nuovo impianto oppure se i lavori saranno eseguiti per accogliere il rigassificatore che si trova nel porto di Piombino che deve essere rimosso entro i prossimi tre anni e che, in ogni caso, una proposta di posizionamento verrà fatta dalla Snam e dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

il Presidente ha altresì dichiarato che entro la fine dell'anno ci sarà una definizione precisa del percorso, inclusa l'individuazione del sito, percorso che sarà accompagnato da un costante dialogo con Governo e territorio e che i vantaggi per le aree interessate dovranno essere significativi, con opere compensative adeguate a fronte dei lavori che si renderanno necessari,

impegna il Governo

a condividere le scelte relative al luogo, ai tempi e alle modalità di costruzione di un nuovo impianto ovvero di ricollocazione di un impianto esistente con i territori su cui ricadono tali scelte, fornendo adeguata informazione ai cittadini, al fine di valutare al meglio tutte le considerazioni di impatto ambientale.

---

### **G3.6**

#### **SIRONI**

##### **Il Senato**

premesso che:

il decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione;

in particolare, l'articolo 3, dispone circa la possibilità di presentare nuove istanze per la realizzazione di ulteriore capacità di rigassificazione mediante l'ormeggio stabile di mezzi navali del tipo FSRU (Floating Storage and Regasification Unit) e delle connesse infrastrutture, semplificando le relative procedure di autorizzazione disciplinate dall'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022 (cosiddetto DL Energia);

tale modifica normativa, che qualifica le predette opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e consente di effettuare il procedimento di valutazione di impatto ambientale nei termini e con le modalità previsti dalla disciplina del cosiddetto «fast-track», delinea uno scenario non coerente con una strategia energetica di lungo periodo basata su un sistema energetico integrato, che dovrebbe dotarsi di alti livelli di elettrificazione da ulteriori fonti rinnovabili e a impatto climatico nullo, quali misure necessarie per raggiungere i nuovi obiettivi del Green Deal europeo, mentre favorisce lo sviluppo di infrastrutture che verranno necessariamente ridimensionate nei prossimi anni dalle politiche di decarbonizzazione, anche del settore del gas;

considerato che:

il presente provvedimento prevede che l'autorizzazione unica per la realizzazione dei citati impianti tenga luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni per la localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, così come ogni eventuale ulteriore autorizzazione, comunque denominata, richiesta ai fini della realizzabilità dell'opera, ivi incluse quelle ai fini antincendio di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;

tali tempi eccessivamente ridotti per il rilascio del provvedimento finale, della durata massima di duecento giorni, non garantiscono gli adeguati approfondimenti istruttori necessari per dirimere le criticità e problematicità

connaturate alla realizzazione di opere, inter alia, a rischio di incidente rilevante;

valutato, altresì, che:

il 12 luglio, il Parlamento Europeo ha adottato la sua posizione negoziale sulla legge europea sul ripristino della natura con 336 voti a favore, 300 contrari e 13 astensioni, così sostenendo la proposta della Commissione di attuare, entro il 2030, misure di ripristino della natura coinvolgenti almeno il 20 per cento di tutte le aree terrestri e marine nel rispetto degli obiettivi internazionali fissati nell'ambito del quadro globale sulla biodiversità delle Nazioni Unite di Kunming-Montreal;

a margine dei Mediterranean dialogues a Roma, il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin ha dichiarato che «i rigassificatori di Gioia Tauro e Porto Empedocle fanno parte del piano nazionale che consentirà all'Italia, grazie alla sua centralità nel Mediterraneo, di divenire un Hub europeo del gas, con evidenti vantaggi per i consumatori finali e per la competitività del nostro sistema industriale»;

il progetto di natura industriale per la realizzazione del Terminale di rigassificazione GNL di Porto Empedocle in zona Kaos a ridosso della Valle dei Templi sulle argille azzurre di Pirandello, oltre a violare la Direttiva Seveso III, che richiede la collocazione di tali opere lontano dai centri abitati e dal patrimonio culturale, provocherebbe un drastico cambiamento del paesaggio in prossimità dell'area archeologica di Agrigento, modificando in modo permanente la percezione visuale dei resti archeologici monumentali sia dall'acropoli della città antica, come pure dalla collina dei templi, verso il mare. Inoltre si tratta di un impianto che incontra la netta opposizione, espressa più volte, degli enti locali, della popolazione, delle associazioni ambientaliste coinvolte;

esentare i progetti dalla valutazione di impatto ambientale, come previsto dal presente decreto, benché in taluni casi contemplata dal diritto comunitario, sottrae de facto tali interventi alle garanzie procedurali mutate dal principio di precauzione e tese a favorire la partecipazione dei portatori d'interessi,

impegna il Governo

ad adottare idonee iniziative volte a subordinare qualsiasi ulteriore atto autorizzativo che preveda l'esercizio di attività a rischio di incidente rilevante, come gli impianti di cui in premessa, ad una attenta pianificazione territoriale, partecipata e condivisa con la popolazione interessata e i rappresentanti delle categorie produttive la cui attività potrebbe venir incisa negativamente, tesa a identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi e ad escludere soluzioni che possano rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità o pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di tutela

del patrimonio paesaggistico, culturale e ambientale, nonché la biodiversità e gli ecosistemi del nostro Paese.

---

### **G3.7**

IRTO, FINA, BASSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);

premesso che,

nel provvedimento in esame «Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico» sono presenti norme relative alla realizzazione di nuovi impianti energetici ed in particolare «rigassificatori»;

l'Italia è uno dei Paesi con la più bassa autonomia energetica in Europa, producendo nel proprio territorio solo il 22,5 per cento dell'energia consumata, a fronte di una media europea del 39,5 per cento;

la guerra in Ucraina e la scelta di non dipendere dal gas russo ha accelerato i processi di autosufficienza energetica nel nostro Paese;

l'autosufficienza energetica nazionale è fondamentale ma è altrettanto necessario che le comunità locali vengano adeguatamente risarcite dalla presenza di nuovi impianti di produzione di energia;

la legge 23 agosto 2004, numero 239 «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia» prevede misure compensative per il mancato uso alternativo del territorio e per l'impatto logistico dei cantieri a favore delle regioni dove hanno sede i nuovi impianti di produzione di energia;

la legislazione vigente dispone quindi che le regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche (ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti) abbiano il diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale;

in relazione a quanto appena espresso appare necessario elevare le attuali misure compensative portandole almeno al 2 per cento del valore dell'opera realizzata;

si tratta di una norma che distribuirebbe sui territori coinvolti i proventi delle società energetiche senza peraltro produrre nuovi oneri per la finanza pubblica,

impegna il Governo

ad introdurre, nel primo provvedimento utile, una norma che riconosca alle regioni ed agli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione delle opere e infrastrutture energetiche (ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti) misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 23 agosto 2004, numero 239, non inferiori al 2 per cento del valore dell'opera.

---

### **G3.8**

IRTO, FINA, BASSO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);

premesso che,

l'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022 consente la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione, fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, in considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale messa in crisi dalla guerra in Ucraina e dalla conseguente necessità di rendere il Paese indipendente dalle importazioni di gas russo;

al fine di pianificare, incentivare e attuare le migliori scelte energetiche per i propri territori, sia verso l'autoconsumo che verso la creazione di comunità energetiche rinnovabili e/o locali, si ritiene fondamentale che ciascun Comune conosca i dati di consumo energetico e di gas del proprio territorio,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di consentire agli enti locali, nel rispetto della normativa sulla *privacy* e senza ulteriori oneri per i gestori di rete, di avere informazioni utili per promuovere la costituzione di comunità energetiche nel proprio territorio.

---

### G3.9

BASSO, FINA, IRTO, ZAMBITO, PARRINI, FRANCESCHELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);

premesso che,

nel provvedimento in esame «Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico» sono presenti norme relative alla realizzazione di nuovi impianti energetici ed in particolare «rigassificatori»;

L'Italia è uno dei paesi con la più bassa autonomia energetica in Europa, producendo nel proprio territorio solo il 22,5 per cento dell'energia consumata, a fronte di una media europea del 39,5 per cento;

la guerra in Ucraina e la scelta di non dipendere dal gas russo ha accelerato i processi di autosufficienza energetica nel nostro Paese;

l'autosufficienza energetica nazionale è fondamentale ma è altrettanto necessario che le comunità locali vengano adeguatamente risarcite dalla presenza di nuovi impianti di produzione di energia;

valutato che:

accanto a misure emergenziali da adottare solo ed esclusivamente in caso di crisi contingente occorre, strategicamente, continuare a puntare sul *phase out* dalle fonti fossili attraverso un'accelerazione ancora più decisa dello sviluppo delle fonti rinnovabili che sia in grado di ridurre la domanda complessiva di gas;

tra i rigassificatori che potrebbero essere potenziati vi è quello di Livorno, attivo da 10 anni e che per rispondere alle esigenze relative all'emergenza energetica dovrebbe passare dagli attuali 3,75 miliardi fino a circa 5 miliardi di metri cubi annui;

appare evidente come il territorio di Livorno abbia assunto in questi anni ed assumerà in seguito un ruolo sempre maggiore per garantire l'approvvigionamento energetico non solo della Toscana ma di gran parte del centro Italia;

nonostante ciò il Governo ha addirittura recentemente defanziato alcune infrastrutture fondamentali per lo sviluppo locale; ad oggi non solo non sono state definite nel dettaglio tutte le opere di compensazioni previste per il territorio ma sono state addirittura defanziate alcune infrastrutture fondamentali per lo sviluppo locale;

il 1° agosto 2022 il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) ha approvato il contratto di

programma di Rfi 2022-2026. Tra gli interventi previsti, con uno stanziamento di 311 milioni di euro, figurano i collegamenti ferroviari connessi al porto di Livorno: si tratta della tratta che unisce l'interporto di Guasticce alla linea Pisa-Vada via Collesalvetti e della bretella fra Collesalvetti Vada e la linea Firenze-Pisa (il cosiddetto *bypass* di Pisa);

tale infrastruttura, attesa da anni dal territorio, rappresenta un'opera fondamentale per la realizzazione dei collegamenti ferroviari del porto di Livorno con il corridoio Ten-T Scandinavo-Mediterraneo. Potrà infatti, garantire traffico più fluido e quindi un percorso più lineare a veloce delle merci, incentivando conseguentemente la crescita economica ed occupazionale di una zona vasta e diversificata;

la regione Toscana ha cofinanziato tale opera con 2,5 milioni di euro; con nota iscritta alla riunione preparatoria del Cipess «Pre.-Cipess» del 15 giugno 2023 veniva fornito il materiale mediante il quale Cipess viene informato circa l'aggiornamento per il 2023, tramite atti integrativi, dei contratti di programma - parte investimenti e parti servizi, 2022-2026 di Rfi, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, il quale prevede che gli aggiornamenti al contratto di programma Rfi vengano approvati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informativa al Cipess, qualora abbiano un importo inferiore a 5 miliardi di euro, al netto delle risorse finalizzate per legge a specifici interventi;

nel documento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'8 giugno 2023 intitolato «Primo atto integrativo al contratto di Programma 2022-2026 - parte Investimenti Informativa ai sensi dell'articolo 15, comma 2-*bis* del decreto legislativo 5 luglio 2015, n. 112», viene di fatto e, a giudizio del firmatario del presente atto arbitrariamente, ridotto di 299 milioni di euro l'originario finanziamento relativo al «Collegamento dell'interporto di Guasticce alla linea Pisa-Vada via Collesalvetti e bretella per il collegamento diretto tra la linea Firenze-Pisa e la linea Pisa-Vada via Collesalvetti (*bypass* di Pisa)»,

le risorse stanziare per il citato «Potenziamento dei collegamenti tra il porto di Livorno, la rete ferroviaria e l'interporto Guasticce» passano quindi da 311 a 12 milioni di euro;

tale scelta sarebbe stata motivata da «esigenze di finanza pubblica» legate, ad avviso del firmatario del presente atto, a pretestuosi e non ben individuati ritardi nella progettazione (imputabili quindi a Rfi) e finalizzati ad un reimpiego delle risorse sottratte per la realizzazione di oltre opere;

appare quindi evidente come il Governo abbia di fatto penalizzato alcuni territori rispetto ad altri modificando finanziamenti già approvati dal Cipess;

si tratta infatti di una decisione unilaterale assunta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dopo un confronto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento per la programmazione e il coordi-

namiento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che interrompe di fatto l'iter progettuale e realizzativo di tali infrastrutture;

il viceministro delle Infrastrutture Rixi, con una nota stampa dell'8 luglio scorso, ha di fatto confermato tali tagli non indicando però quando tali risorse verranno riassegnate,

impegna il Governo

a reintrodurre nel primo provvedimento utile ed in relazione a quanto espresso in premessa le risorse relative al finanziamento del «Potenziamento dei collegamenti tra il porto di Livorno, la rete ferroviaria e l'interporto Guasticce».

---

## EMENDAMENTI

### 3.0.1

BASSO, IRTO, FINA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 03-bis.**

*(Finanziamento di opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione)*

1. Nell'ambito della realizzazione delle opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da realizzare nell'area di Piombino, al fine di finanziare l'adozione di misure mitigatrici e compensative previste dall'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo con una dotazione pari a 800 milioni di euro per l'anno 2023 volto a finanziare gli obiettivi individuati dal presente articolo, specificati attraverso accordi di programma da stipulare tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, la regione Toscana, la provincia di Livorno, l'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Settentrionale ed i comuni compresi nell'area di crisi industriale complessa di Piombino, la provincia di Grosseto, il comune di Follonica, il comune di Scarlino ed il comune di Castiglione della Pescaia.

2. Alla ripartizione del Fondo di cui al comma 1 tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di con-

certo con il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, d'intesa con la regione Toscana, da adottare entro il 1° settembre 2023.

3. Gli accordi di programma di cui al comma 1 tengono conto degli accordi di programma già definiti e stipulati ai sensi del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, al fine di aggiornare i contenuti di tali accordi con la realizzazione del rigassificatore nell'area di Piombino e con le misure previste dall'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

4. Gli accordi di programma di cui al comma 1 disciplinano la realizzazione dei seguenti interventi straordinari:

a) sviluppo dell'infrastruttura portuale, secondo modalità che tengano conto della presenza del rigassificatore FSRU;

b) messa in sicurezza della falda nel sito di interesse nazionale (SIN) di Piombino nonché ulteriori opere di bonifica dei siti inquinati presenti nelle *ex* aree industriali del territorio, anche mediante la rimozione dei cumuli attualmente esistenti;

c) sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, anche da realizzare su aree demaniali, ove disponibili;

d) nuove infrastrutture stradali o completamento di infrastrutture già esistenti o in corso di realizzazione, in particolare per il collegamento del porto di Piombino alla strada statale 398;

e) valorizzazione e gestione delle aree archeologiche, i parchi e il sistema dei beni culturali siti nel territorio della Val di Cornia;

f) realizzazione di un gasdotto per la metanizzazione dell'Isola d'Elba, al fine di garantire la sicurezza energetica dell'isola, mitigare i costi energetici ed apportare benefici in termini di diversificazione delle fonti energetiche e di riduzione degli effetti negativi da emissioni di CO<sub>2</sub> e altre emissioni inquinanti.

5. La realizzazione delle opere e delle infrastrutture relative agli accordi di programma di cui al comma 1 è affidata al Commissario straordinario di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 giugno 2022 secondo le procedure autorizzative di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

6. Al fine di promuovere la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali è costituita la Zona logistica semplificata (ZLS) della regione Toscana ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, commi 61 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

7. È esteso al territorio dell'area di crisi industriale complessa di Piombino il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi 98 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, come integrato dall'articolo 5, comma 2, del decre-

to-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.

8. Ai sensi degli articoli 214-225 e 242-249 del regolamento UE 952/2013 e dell'articolo 178 del regolamento UE 2446/2015 è istituita la zona franca doganale nell'area di crisi industriale complessa di Piombino.

9. Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi da 6 a 8 nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

10. Tenuto conto del rinnovo dell'accordo di reindustrializzazione per l'area di crisi industriale complessa di Piombino, il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, promuove, d'intesa con la regione Toscana, accordi finalizzati a favorire la localizzazione di imprese operanti nel settore dell'industria, del turismo, del commercio, dei servizi e dell'agroalimentare nonché dell'itticoltura nell'area di crisi industriale di Piombino, anche mediante l'individuazione di specifiche misure di semplificazione e di agevolazione fiscale nel limite massimo di spesa pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023.

11. Gli accordi di cui al comma 10, possono prevedere altresì agevolazioni e la promozione di investimenti a favore di imprese locali e politiche attive del lavoro utili per la riqualificazione del polo industriale di Piombino nonché dei lavoratori dell'area.

12. A favore delle imprese e della popolazione residenti nel territorio dell'area di crisi industriale complessa di Piombino, limitatamente al triennio di permanenza del rigassificatore FSRU nel porto di Piombino, è prevista una riduzione pari al cinquanta per cento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale determinata dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA) e comunque nel limite massimo dell'onere, che costituisce tetto di spesa, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.

13. Al fine di promuovere lo sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, da installare su terreni ed immobili siti nel comune di Piombino, è istituito un Fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* per l'erogazione di contributi a favore dei medesimi soggetti di cui al comma 11. L'erogazione dei contributi avviene limitatamente al periodo di permanenza del rigassificatore FSRU. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da adottare entro il 1° settembre 2023.».

### 3.0.2

BASSO, FINA, IRTO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 03-bis.**

*(Disposizioni in materia di autoconsumo e auto-  
produzione di energia rinnovabile sui territori)*

1. All'articolo 119, comma 16-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: "fino a 200 kW" sono sostituite dalle seguenti: "fino ad 1 MW" e dopo le parole: "di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8" sono aggiunte le seguenti: "e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199".»

---

### 3.0.3

FINA, BASSO, IRTO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

**«Art. 03-bis.**

*(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile)*

1. All'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *c-ter*), numero 1), dopo le parole: "e le miniere" sono inserite le seguenti: "purché fuori dai centri abitati, così come definiti con deliberazione di giunta comunale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tale ultima limitazione non si applica agli impianti fotovoltaici di potenza inferiore ai 20 KW.".»

---

### 3.0.4

IRTO, FINA, BASSO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 03-bis.**

*(Disposizioni in materia di autoconsumo e auto-  
produzione di energia rinnovabile sui territori)*

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, comma 1, lettera *c*), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *b*), gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera *a*), del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi";

b) all'articolo 33, dopo il comma 2, sono aggiunti, i seguenti commi:

"2-*bis*. Al fine di ottimizzare le configurazioni realizzate in attuazione del presente Capo, i gestori di servizi energetici e di gas comunicano annualmente ai comuni i dati relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale.

2-*ter*. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal presente decreto e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata."».

---

### 3.0.5

#### TREVISI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 3-*bis*.**

*(Disposizioni in materia di autoconsumo e auto-  
produzione di energia rinnovabile sui territori)*

1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, comma 1, lettera *c*), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In deroga alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *b*), gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera *a*), del presente decreto anche per

la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi";

*b)* all'articolo 33, dopo il comma 2, sono aggiunti, i seguenti commi:

"2-*bis*. Al fine di ottimizzare le configurazioni realizzate in attuazione del presente Capo, i gestori di servizi energetici e di gas comunicano annualmente ai comuni i dati relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale.

2-*ter*. L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal presente decreto e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente auto-consumata."».

---

### 3.0.6

FINA, BASSO, IRTO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 03-bis.**

*(Disposizioni in materia di autoconsumo e auto-produzione di energia rinnovabile sui territori)*

1. All'articolo 9 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-*septies*. Presso gli insediamenti industriali dei comuni ubicati nelle "Aree Interne", così come classificate nel contesto della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), la superficie massima destinabile alla realizzazione di "impianti fotovoltaici a terra" non può superare il 30 per cento del totale dell'area edificabile disponibile al momento dell'avvio dell'istanza."».

---

### 3.0.7

IRTO, FINA, BASSO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 03-bis.

1. Le regioni che non si sono ancora adeguate agli *standard* previsti dall'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, quali norme interposte, hanno tempo fino al 31 dicembre 2024 per garantire la soglia minima di efficienza delle 200.000 prestazioni per struttura.»

---

### 3.0.8

IRTO, FINA, BASSO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 03-bis.

*(Disciplina delle infrastrutture strategiche in ambito energetico)*

1. Per il perseguimento di finalità di sicurezza degli approvvigionamenti energetici nazionali, costituiscono infrastrutture strategiche le infrastrutture lineari energetiche individuate come appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonché gli oleodotti facenti parte delle reti nazionali di trasporto, la cui realizzazione ovvero il cui efficientamento siano volti ad assicurare l'approvvigionamento e il trasporto lungo la direttrice nazionale Sud-Nord ovvero lungo i corridoi infrastrutturali energetici europei mediante opere rientranti nell'elenco unionale dei Progetti di interesse comune di cui al regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013. Le infrastrutture strategiche di cui al primo periodo sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti e indifferibili ai sensi delle normative vigenti. Le amministrazioni a qualunque titolo interessate nelle procedure autorizzative per la realizzazione ovvero per l'efficientamento delle infrastrutture strategiche di cui al primo periodo attribuiscono ad esse priorità ed urgenza nel quadro degli adempimenti e delle valutazioni di propria competenza.

2. Per la realizzazione ovvero per l'efficientamento delle infrastrutture strategiche di cui al comma 1, primo periodo, le proroghe, per casi di forza maggiore o per altre giustificate ragioni, dei termini previsti dall'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327

possono essere disposte, anche d'ufficio, prima della scadenza del termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a otto anni.

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 9-*bis*, dopo le parole: «nel caso di opere di minore entità» sono inserite le seguenti: «ovvero nei casi di cui all'articolo 52-*quinqüies*, comma 2.1, del presente decreto»;

b) all'articolo 52-*quinqüies*, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2.1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 9-*bis*, ai fini della realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2, l'autorità espropriante, nei casi in cui l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza ovvero qualora sussistano particolari ragioni di natura tecnica ovvero operativa, può, in tutto o in parte, delegare al soggetto proponente l'esercizio dei poteri espropriativi, determinando con chiarezza l'ambito della delega nell'atto di affidamento, i cui estremi devono essere specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. A tale scopo, i soggetti cui sono delegati i poteri espropriativi possono avvalersi delle società controllate nonché di società di servizi ai fini delle attività preparatorie.»;

4. All'articolo 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo le parole: «sistema energetico nazionale,» sono aggiunte le seguenti: «le opere finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero all'aumento della capacità dei terminali esistenti, nonché»;

5. All'allegato I-*bis* alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il numero 3.2.1-*bis* è inserito il seguente:

«3.2.1-*ter*. Opere e infrastrutture finalizzate alla costruzione e all'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero all'aumento della capacità dei terminali esistenti.».

---

## **Art. 3-bis**

### **3-bis.1**

DI GIROLAMO, SIRONI

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il terzo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

2-ter. Per le finalità di cui al precedente comma, è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 30 settembre 2023, un importo pari a 1.915.000 milioni di euro per l'anno 2023".

2-quater. Agli oneri derivanti dai commi 2-bis e 2-ter, si provvede ai sensi dell'art. 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «75 per cento» e le parole: «25 per cento» con le seguenti: «55 per cento».»

---

### **3-bis.2**

TREVISI, SIRONI

*Dopo il comma 2 inserire i seguenti:*

«2-bis. Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il terzo trimestre 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

2-ter. Per le finalità di cui al comma 5-bis, un importo pari a 2.017 milioni di euro per l'anno 2023, è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 30 settembre 2023.".

*2-quater.* Agli oneri derivanti dai commi *2-bis* e *2-ter*, si provvede ai sensi dell'art. 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «75 per cento» e le parole: «25 per cento» con le seguenti: «55 per cento».

---

### **3-bis.3**

BASSO, IRTO, FINA

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*6-bis.* In aggiunta a quanto già disposto dal presente articolo agli esercizi di vicinato di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 che ricadono nei Centri commerciali naturali, come individuati dalle rispettive norme regionali e costituiti in forma di associazioni, rete di impresa o consorzi, è riconosciuto un ulteriore contributo:

a) a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre dell'anno 2023, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

b) a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del medesimo gas, consumato nel terzo trimestre solare dell'anno 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre dell'anno 2023, dei prezzi di riferimento del mercato infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici, abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

*6-ter.* Agli oneri derivanti dal comma *6-bis*, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

---

### **3-bis.4**

BASSO, IRTO, FINA

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

*6-bis.* I crediti d'imposta di cui all'articolo 4, commi da 2 a 5, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023 n. 56, sono riconosciuti anche in relazione al terzo trimestre 2023 e sono utilizzabili in compensazione o cedibili secondo le modalità previste dai successivi commi 7 e 8 del medesimo decreto-legge entro la data del 30 giugno 2024.

*6-ter.* Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'A-RERA provvede ad annullare, per il terzo trimestre dell'anno 2023, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

*6-quater.* Agli oneri derivanti dal comma *6-bis*, valutati in 1.240 milioni di euro per l'anno 2023, e dal comma *6-ter*, valutati 963 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse finanziarie iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

---

### **3-bis.5**

BASSO, IRTO, FINA

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«*6-bis.* È istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzato alla riduzione delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale a favore delle piccole e medie imprese di cui al decreto ministeriale 18 aprile 2005.

*6-ter.* Con regolamento adottato mediante decreto del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, i criteri e le modalità di assegnazione delle riduzioni di cui al comma *6-bis*.

*6-quater.* Agli oneri derivanti dal comma *6-bis*, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

**3-bis.7**

FINA, BASSO, IRTO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«6-bis. Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato per l'anno 2023 di 250 milioni di euro, da destinare per 230 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 settembre 2023, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE - Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici».

---

**3-bis.8**

IRTO, BASSO, FINA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

6-bis. All'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al periodo precedente concorrono, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022».

## ORDINI DEL GIORNO

### **G3-bis.1**

BASSO, FINA, IRTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);

premesso che,

l'Arera, nella Relazione 243/2023/I/COM ARERA del 31 maggio 2023 - trasmessa al Parlamento (Doc. CCXXV, n. 1) - contenente la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, per l'anno 2022, ha evidenziato che, «se le attuali previsioni del 2023 in merito al PUN (Prezzo Unico dell'energia) e ai prezzi del gas verranno confermate, con le risorse già stanziare per i primi due trimestri del 2023 si dovrebbe avere un complessivo avanzo che potrebbe finanziare l'annullamento degli oneri generali del settore gas e le CCI, ossia le componenti di compensazione integrativa] di entrambi i settori per tutto il 2023»;

come evidenziato nella Relazione, «rispetto alle previsioni effettuate al momento in cui è stata effettuata la stima per lo stanziamento previsto dalla Legge di Bilancio 2023, si è verificato un significativo miglioramento dei prezzi attesi per il I trimestre 2023 sulla base dei *forward* disponibili al momento dell'adozione della delibera 735/2022/R/com (di aggiornamento degli oneri generali di sistema per il I trimestre 2023). Ciò ha comportato che lo stanziamento previsto dalla Legge di Bilancio 2023 per il rafforzamento del *bonus* sociale nel I trimestre 2023 è risultato significativamente più elevato degli importi effettivamente necessari. Ciò si è manifestato soprattutto in relazione al settore gas, con un surplus di circa 1,2 miliardi di euro, mentre per il settore elettrico tale *surplus* era di soli 80 milioni di euro. Per lo stesso motivo, si sono registrati, in misura minore, scostamenti tra quanto stanziato e quanto risulta effettivamente necessario anche per le componenti ASOS1 e ARIM2 e per gli oneri generali gas;

in occasione dell'aggiornamento tariffario del II trimestre 2023 (decreto-legge n. 34 del 2023 e Delibera 134/2023) si è già tenuto conto di tali avanzi/disavanzi, nonché di quelli registrati per gli anni 2021 e 2022. In particolare, l'avanzo sulla partita CCI è stato utilizzato per finanziare le CCI del II trimestre 2023, nonché il *bonus* base del medesimo trimestre (in quest'ultimo caso, l'elemento ASRIM è stato riattivato ad un livello inferiore a quello del fabbisogno), senza ulteriori stanziamenti da parte del Bilancio dello Stato»;

la suddetta autorità ha poi dato attuazione alle norme in commento con Deliberazione ARERA, 297/2023/R/COM. Nel provvedimento si dà conto del fatto che il decreto-legge n. 79 del 2023 dispone un utilizzo diverso da quello prospettato. Infatti, il decreto prevede, a valere sulle risorse disponibili a bilancio di CSEA, anziché l'annullamento degli oneri generali di sistema gas e il rifinanziamento delle CCI per tutto il 2023, le medesime misure con riferimento al III trimestre, e anche - per il medesimo trimestre - la riduzione dell'IVA sulla somministrazione di gas metano e sulla fornitura di servizi di teleriscaldamento;

per limitare l'impatto in bolletta degli straordinari rialzi dei prezzi dei prodotti energetici, si sono susseguiti diversi provvedimenti che hanno cercato, di trimestre in trimestre, per tutto il 2022, e per questo inizio del 2023 di mitigare il costo dell'energia elettrica per tutte le utenze elettriche (domestiche e non domestiche);

il provvedimento in esame contiene, per il terzo trimestre 2023, due misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. La prima (comma 1) prevede la rideterminazione delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciuta ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute (*bonus* sociale elettrico) e della compensazione per la fornitura di gas naturale riconosciuta ai clienti domestici economicamente svantaggiati (*bonus* sociale gas), nel limite di 110 milioni di euro per il 2023. La seconda (comma 2) dispone l'annullamento degli oneri generali di sistema per il settore del gas, in continuità con quanto previsto per i mesi scorsi dal decreto-legge n. 34 del 2023, valutando l'onere che ne deriva in 175 milioni di euro per l'anno 2023;

proprio in considerazione del divario emerso tra il prezzo dell'energia elettrica rispetto ai valori registrati nel periodo pre-crisi è necessario calmierare i prezzi delle bollette per cittadini e imprese e questo va fatto immediatamente azzerando gli oneri di sistema e reintroducendo i crediti d'imposta energetici;

è inoltre fondamentale sostenere le imprese nell'acquisto di tutte le tecnologie necessarie per raggiungere l'autosufficienza energetica e traguardare, al contempo, gli obiettivi comunitari di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, e per questo vanno utilizzate le risorse che derivano dal piano europeo contro la crisi energetica *REPowerEU* e gli strumenti contenuti nel Pnrr, puntando ad aumentare la resilienza, la sicurezza e la sostenibilità del sistema energetico e ad accelerare lo sviluppo delle rinnovabili, l'efficienza energetica e la capacità di stoccaggio dell'energia,

impegna il Governo

ad intervenire con il primo provvedimento utile per ripristinare i crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas a favore delle imprese, energivore e non, per il terzo trimestre 2023 e sterilizzare gli oneri generali di

sistema delle bollette elettriche per famiglie ed imprese per il terzo trimestre 2023.

---

### **G3-bis.2**

FINA, BASSO, IRTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);

premesso che,

l'Arera, nella Relazione 243/2023/I/COM ARERA del 31 maggio 2023 - trasmessa al Parlamento (Doc. CCXXV, n. 1) - contenente la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, per l'anno 2022, ha evidenziato che, «se le attuali previsioni del 2023 in merito al PUN (Prezzo Unico dell'energia) e ai prezzi del gas verranno confermate, con le risorse già stanziato per i primi due trimestri del 2023 si dovrebbe avere un complessivo avanzo che potrebbe finanziare l'annullamento degli oneri generali del settore gas e le CCI, ossia le componenti di compensazione integrativa] di entrambi i settori per tutto il 2023»;

come evidenziato nella Relazione, «rispetto alle previsioni effettuate al momento in cui è stata effettuata la stima per lo stanziamento previsto dalla Legge di Bilancio 2023, si è verificato un significativo miglioramento dei prezzi attesi per il I trimestre 2023 sulla base dei *forward* disponibili al momento dell'adozione della delibera 735/2022/R/com (di aggiornamento degli oneri generali di sistema per il I trimestre 2023). Ciò ha comportato che lo stanziamento previsto dalla Legge di Bilancio 2023 per il rafforzamento del *bonus* sociale nel I trimestre 2023 è risultato significativamente più elevato degli importi effettivamente necessari. Ciò si è manifestato soprattutto in relazione al settore gas, con un surplus di circa 1,2 miliardi di euro, mentre per il settore elettrico tale *surplus* era di soli 80 milioni di euro. Per lo stesso motivo, si sono registrati, in misura minore, scostamenti tra quanto stanziato e quanto risulta effettivamente necessario anche per le componenti ASOS1 e ARIM2 e per gli oneri generali gas;

in occasione dell'aggiornamento tariffario del II trimestre 2023 (decreto-legge n. 34 del 2023 e Delibera 134/2023) si è già tenuto conto di tali avanzi/disavanzi, nonché di quelli registrati per gli anni 2021 e 2022. In particolare, l'avanzo sulla partita CCI è stato utilizzato per finanziare le CCI del II trimestre 2023, nonché il *bonus* base del medesimo trimestre (in quest'ultimo

caso, l'elemento ASRIM è stato riattivato ad un livello inferiore a quello del fabbisogno), senza ulteriori stanziamenti da parte del Bilancio dello Stato»;

la suddetta autorità ha poi dato attuazione alle norme in commento con Deliberazione ARERA, 297/2023/R/COM. Nel provvedimento si dà conto del fatto che il decreto-legge n. 79 del 2023 dispone un utilizzo diverso da quello prospettato. Infatti, il decreto prevede, a valere sulle risorse disponibili a bilancio di CSEA, anziché l'annullamento degli oneri generali di sistema gas e il rifinanziamento delle CCI per tutto il 2023, le medesime misure con riferimento al III trimestre, e anche - per il medesimo trimestre - la riduzione dell'IVA sulla somministrazione di gas metano e sulla fornitura di servizi di teleriscaldamento;

per limitare l'impatto in bolletta degli straordinari rialzi dei prezzi dei prodotti energetici, si sono susseguiti diversi provvedimenti che hanno cercato, di trimestre in trimestre, per tutto il 2022, e per questo inizio del 2023 di mitigare il costo dell'energia elettrica per tutte le utenze elettriche (domestiche e non domestiche);

il provvedimento in esame contiene, per il terzo trimestre 2023, due misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. La prima (comma 1) prevede la rideterminazione delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciuta ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute (*bonus* sociale elettrico) e della compensazione per la fornitura di gas naturale riconosciuta ai clienti domestici economicamente svantaggiati (*bonus* sociale gas), nel limite di 110 milioni di euro per il 2023. La seconda (comma 2) dispone l'annullamento degli oneri generali di sistema per il settore del gas, in continuità con quanto previsto per i mesi scorsi dal decreto-legge n. 34 del 2023, valutando l'onere che ne deriva in 175 milioni di euro per l'anno 2023;

proprio in considerazione del divario emerso tra il prezzo dell'energia elettrica rispetto ai valori registrati nel periodo pre-crisi è necessario calmierare i prezzi delle bollette per cittadini e imprese e questo va fatto immediatamente azzerando gli oneri di sistema e reintroducendo i crediti d'imposta energetici;

è inoltre fondamentale sostenere le imprese nell'acquisto di tutte le tecnologie necessarie per raggiungere l'autosufficienza energetica e traguardare, al contempo, gli obiettivi comunitari di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, e per questo vanno utilizzate le risorse che derivano dal piano europeo contro la crisi energetica *REPowerEU* e gli strumenti contenuti nel Pnrr, puntando ad aumentare la resilienza, la sicurezza e la sostenibilità del sistema energetico e ad accelerare lo sviluppo delle rinnovabili, l'efficienza energetica e la capacità di stoccaggio dell'energia,

impegna il Governo

ad intervenire con il primo provvedimento utile per ripristinare i crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas a favore delle imprese,

energivore e non, per il terzo trimestre 2023 e sterilizzare gli oneri generali di sistema delle bollette elettriche per famiglie ed imprese per il terzo trimestre 2023.

---

### **G3-bis.3**

DI GIROLAMO

Il Senato,

premessi che:

nel provvedimento in esame non si rinvergono misure adeguate volte a sostenere famiglie ed imprese contro il caro energia che non appare arrestarsi;

l'articolo 37 del decreto-legge n. 21 del 2022, ha istituito un contributo straordinario a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi, nella misura del 10 per cento dell'incremento del saldo tra operazioni attive e passive realizzato dal 1° ottobre 2021 al 31 aprile 2022, rispetto al medesimo periodo 2020/2021;

tale contributo doveva essere versato per un importo pari al 40 per cento a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022, laddove l'incremento del saldo sia superiore al 10 per cento e a 5 milioni di euro in termini assoluti;

l'aliquota è stata successivamente aumentata al 25 per cento;

il precedente Governo ha stimato la base imponibile del contributo in circa 39 miliardi di euro e un gettito erariale pari a circa 10,5 miliardi di euro;

l'articolo 37 del decreto-legge n. 21 del 2022 è stato ulteriormente modificato dal comma 120, dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), che limita l'ambito soggettivo di applicazione del contributo straordinario ai solo soggetti che nel corso del 2021 hanno realizzato il 75 per cento del volume d'affari da operazioni svolte nell'ambito dei settori di attività di produzione e rivendita di energia, gas e prodotti petroliferi;

considerato che:

l'articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2023 (cosiddetto decreto Bollette) ha modificato ulteriormente il contributo di solidarietà temporaneo, e, quanto ai profili di quantificazione, si è evidenziato che la disposizione riduce la base imponibile cui applicare il contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 previsto dai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, prevedendo l'esclusione dell'utilizzo di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali, nel limite del 30 per cento del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

in proposito, nel prendere atto dei dati forniti dalla Relazione tecnica in sede di esame della legge di conversione del decreto richiamato, si è rilevato come andrebbe comunque esplicitato il procedimento posto alla base della stima del minor gettito nella misura indicata dalla relazione tecnica e pari a 404 milioni di euro;

valutato che:

dai chiarimenti depositati dall'esecutivo durante la discussione sul cosiddetto decreto Bollette in Commissione Bilancio alla Camera è emerso che l'esecutivo si attende che i gruppi colpiti dalla tassa incrementino ad hoc l'utilizzo delle riserve «con lo scopo di ridurre l'impatto del contributo di solidarietà»;

in sostanza, il Governo ha ammesso di aver voluto permettere l'evasione parziale della tassa da parte delle aziende che producono e vendono energia elettrica, gas naturale e prodotti petroliferi e hanno ottenuto extraprofitti in un momento di crisi;

le riserve in pancia ai gruppi dell'energia al 31 dicembre 2021, si legge nella Relazione tecnica del citato decreto Bollette, ammontavano a 5,1 miliardi e in passato sono state usate in media solo per il 2 per cento. Ma grazie alla modifica di cui all'articolo 5, è diventato probabile, come ha spiegato il Governo, «l'eventualità di un possibile incremento delle riserve nell'anno 2022 e del probabile allineamento al limite normativo del 30 per cento con lo scopo di ridurre l'impatto del contributo di solidarietà»;

il decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79, cosiddetto decreto Bollette-*bis*, confluito nella legge di conversione del provvedimento in esame attraverso la presentazione dell'emendamento Governo 3.028, nulla ha aggiunto a quanto riportato e, pertanto, il generoso sconto fiscale sul «contributo di solidarietà» a carico delle aziende energetiche resta in contrasto con l'urgente necessità di una politica redistributiva, con particolare riferimento agli extraprofitti realizzati in alcuni settori - quale quello energetico, ma anche altri come quello assicurativo, farmaceutico e bancario - per effetto della pandemia da COVID-19 e del conflitto in Ucraina,

impegna il Governo

a riferire, in tempi celeri, nelle opportune sedi parlamentari, circa l'importo del contributo effettivamente versato alla data del 30 giugno 2023, con i relativi ammanchi erariali e gli accertamenti nei confronti di ciascun soggetto inadempiente, nonché illustrare gli effetti conseguenti l'attuazione della più recente modifica al contributo di solidarietà richiamata in termini di incremento ad hoc dell'utilizzo delle riserve da parte dei gruppi tenuti al contributo.

### **G3-bis.4**

FINA, BASSO, IRTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);

premesso che,

il disegno di legge in esame, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, reca misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico;

nel suddetto provvedimento è confluito il decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79, recante disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativi;

il decreto-legge n. 79 prevede, per il III trimestre 2023:

la proroga delle agevolazioni riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati sulle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas e le agevolazioni riconosciute ai clienti domestici in gravi condizioni di salute relative alla fornitura di energia elettrica (cosiddetti *bonus* sociali);

l'azzeramento delle aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas;

la proroga della riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento (in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente) alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2023;

la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA anche in relazione alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia;

all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, come modificato da ultimo dal decreto-legge cosiddetto «Aiuti-*quater*», si prevede il superamento della tutela di prezzo (cd. Mercato tutelato) per le famiglie, sia per l'elettricità che per il gas (e per i condomini uso domestico per il gas) entro il 10 gennaio 2024, data entro la quale verrà assegnato il Servizio a tutele gradualmente ai clienti domestici che in quel momento non avessero ancora scelto un fornitore del mercato libero;

specialmente nell'ultimo biennio, molte famiglie e imprese hanno preferito il mercato tutelato anche perché fornisce maggiori garanzie in relazione al prezzo della fornitura - definito in via amministrata - di fronte al forte

rialzo dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica a cui abbiamo assistito, in particolar modo, dall'inizio del conflitto ucraino;

fintantoché l'attuale crisi dei prezzi dell'energia elettrica non potrà ritenersi terminata e si saranno conseguentemente ripristinate le condizioni di stabilità del sistema energetico (nazionale ed europeo) necessari per avviare una piena adesione al libero mercato, appare opportuno provvedere a prorogare l'operatività della maggior tutela per i clienti domestici almeno fino al 10 gennaio 2025,

impegna il Governo

a prorogare il termine per il superamento della maggior tutela per i clienti domestici al 10 gennaio 2025.

---

### **G3-bis.5**

SIRONI

Il Senato,

premesso che:

nel provvedimento in esame non si rinvergono misure adeguate volte a sostenere famiglie ed imprese contro il caro energia che non appare arrestarsi;

in conseguenza della crescente inflazione, la Banca Centrale Europea (BCE) ha avviato un piano di incremento dei tassi di interesse con l'obiettivo di contrastare l'aumento dei prezzi e riportare l'inflazione sotto la soglia del 2 per cento;

l'aumento dei tassi di interesse sta incidendo immancabilmente sulle spese delle famiglie e delle imprese;

secondo i dati diffusi da Bankitalia, a marzo 2023, a seguito dei rialzi della Bce, il tasso medio sul totale dei prestiti è stato del 3,81 per cento contro il 3,65 per cento del mese precedente: nello specifico, il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è stato il 4 per cento rispetto al 3,76 per cento del mese precedente e al 5,72 per cento a fine 2007; il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è stato del 3,9 per cento contro il 3,55 per cento del mese precedente;

solo a giugno scorso, la Banca centrale europea ha alzato i tassi di interesse di 25 punti base portando il tasso di riferimento al 4 per cento, il tasso sui depositi delle banche presso la Bce al 3,50 per cento e quello per la lending facility al 4,25 per cento. La BCE ha altresì confermato lo stop da luglio ai reinvestimenti dei titoli in scadenza acquistati nell'ambito del programma App (il quantitative easing). Il rialzo di giugno è stato considerato necessario - ha sottolineato Lagarde - perché «l'inflazione è calata ma si stima che resterà troppo alta troppo a lungo». Le nuove proiezioni macroeconomiche indicano

un'inflazione media, leggermente in rialzo, al 5,4 per cento per fine anno (dal 5,3 per cento indicato a marzo), del 3 per cento per fine 2024 (dal 2,9 per cento) e del 2,2 per cento per fine 2025 (dal 2,2 per cento): un livello, quest'ultimo, «non soddisfacente e non rapido» - ha detto Lagarde;

considerato che:

stante il citato rialzo dei tassi di interesse, le rate dei mutui saranno più elevate, e potrebbe altresì aumentare la difficoltà di accesso ai finanziamenti per imprese e famiglie. Inoltre, si registra un calo nell'erogazione di mutui: i recenti dati diffusi da Istat, già confermano il calo dei mutui sulle abitazioni nel terzo trimestre 2022, che segnano un -7,4 per cento rispetto al precedente anno; secondo l'ultimo studio di Crif, nel primo trimestre del 2023 le richieste di istruttoria per mutui immobiliari da parte delle famiglie italiane hanno registrato una contrazione del 23,8 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;

peggiora anche il numero degli sfratti secondo i dati pubblicati dal Ministero dell'Interno, di cui oltre l'80 per cento per morosità;

gli istituti di ricerca concordano nel confermare che i prezzi delle case in Italia continueranno ad aumentare nei prossimi tre anni, specialmente nelle grandi città. La società di consulenza Nomisma parla di una crescita del 12 per cento a Milano e del 9 per cento a Roma. La domanda abitativa ha toccato i massimi storici: quasi il 4 per cento dei nuclei familiari sta attualmente cercando una casa da acquistare e circa il 10 per cento dichiara di voler iniziare la ricerca entro l'anno. Anche gli immobili di impresa costeranno di più;

così il mercato immobiliare italiano continuerà a risentire della recessione e dell'inflazione e a vivere le ripercussioni della crisi globale, e la carenza di alloggi a prezzi accessibili - problema non recente - sarà certamente inasprito dalle nuove tendenze;

valutato che:

secondo i dati emersi da un sondaggio condotto da Swg per Greenpeace, tra l'11 e il 16 gennaio 2023, la maggioranza degli italiani è nettamente contraria all'aumento della spesa militare, mentre più dei due terzi vorrebbero addirittura estendere la tassazione al 100 per cento degli extra profitti anche all'industria bellica;

la direzione che i cittadini vorrebbero seguire è piuttosto chiara, tenuto conto che il 53 per cento degli intervistati pensa che sarebbe meglio investire «esclusivamente» (27 per cento), o «in gran parte» (26 per cento), nella transizione energetica. Soltanto poco più di un quinto ritiene che si debba puntare «in egual misura su fonti fossili e transizione energetica» ed è assolutamente marginale la percentuale di chi vorrebbe investire «in gran parte» (6 per cento), o «esclusivamente» (3 per cento), nelle fonti fossili,

impegna il Governo

a individuare nei tempi più ristretti, anche eventualmente attraverso il ricorso alla decretazione di urgenza, risorse adeguate da destinare al rifinanziamento del Fondo per il sostegno all'affitto e del Fondo per la morosità incolpevole, nonché al finanziamento di un Piano di edilizia residenziale pubblica, senza ulteriore consumo di suolo mediante il recupero di edifici pubblici oltre a misure specifiche contro il rincaro degli affitti per studenti universitari, eventualmente anche istituendo a tal fine un contributo solidaristico sui cosiddetti extra profitti netti da interessi conseguiti, nei mesi più recenti, dal settore produttivo di armi e munizioni.

---

### **G3-bis.6**

BASSO, FINA, IRTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);

premesso che,

il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è stato disciplinato dettagliatamente, ai fini della sperimentazione contabile, nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011. Per tali crediti è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e vincolare una quota del risultato di amministrazione;

lo stanziamento attuale del suddetto Fondo risulta oltremodo superiore alle reali necessità di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

molti comuni sono alle prese con la difficile quadratura e gestione dei bilanci, a causa prevalentemente dei consistenti aumenti energetici e dei costi dei beni e dei servizi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere ogni iniziativa utile al fine di consentire ai comuni di svincolare una parte del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità stanziato in sede di previsione, anche al fine di utilizzare le risorse in questione per far fronte alle maggiori spese dovute all'aumento dei costi energetici.

---

**G3-bis.7**

FINA, BASSO, IRTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico (A.S. 803);

premesso che,

il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è stato disciplinato dettagliatamente, ai fini della sperimentazione contabile, nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011. Per tali crediti è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e vincolare una quota del risultato di amministrazione;

lo stanziamento attuale del suddetto Fondo risulta oltremodo superiore alle reali necessità di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

molti comuni sono alle prese con la difficile quadratura e gestione dei bilanci, a causa prevalentemente dei consistenti aumenti energetici e dei costi dei beni e dei servizi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere ogni iniziativa utile al fine di consentire ai comuni di svincolare una parte del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità stanziato in sede di previsione, anche al fine di utilizzare le risorse in questione per far fronte alle maggiori spese dovute all'aumento dei costi energetici.

---

**EMENDAMENTO**

**Art. 3-sexies**

**3-sexies.1**

DI GIROLAMO, SIRONI

*Sopprimere l'articolo.*

---

## ORDINE DEL GIORNO

### *Art. 3-octies*

#### **G3-octies.1**

SIRONI

Il Senato,

premessò che:

il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti sulla disciplina in materia di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione necessaria per gli approvvigionamenti del GNL (Gas Naturale Liquefatto) per l'impiego nel Paese;

secondo le previsioni dell'Institute for Energy Economics and Financial Analysis, nel 2030, oltre la metà delle infrastrutture di importazioni europee di GNL - per 250 miliardi di metri cubi - potrà risultare inutilizzata rispetto a una domanda stimata al di sotto di 400 miliardi di metri cubi;

nei giorni scorsi, dati pubblicati dall'ENEA evidenziano come in Italia siano stati risparmiati circa 10 miliardi di m<sup>3</sup> di gas metano in otto mesi (agosto 2022 - marzo 2023), pari al 18 per cento in meno dei consumi medi dello stesso periodo negli ultimi 5 anni. Si tratta di un risparmio che supera di circa il 20 per cento (2 miliardi di m<sup>3</sup>) la riduzione di 8,2 miliardi di m<sup>3</sup> fissata dal Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale;

tenuto conto che:

all'articolo 17, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è stata introdotta la semplificazione per favorire l'istruttoria dell'autorizzazione ambientale statale per progetti compresi nell'ambito della procedura di valutazione della Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC, riconoscendo la precedenza ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a quindici unità di personale, senza distinguere la tipologia di tecnologia; dall'articolo pubblicato il 10 luglio dal Sole 24 Ore dal titolo «Impianti fotovoltaici, 780 grandi progetti in attesa dell'ok statale», emerge che sono 32,8 GW di potenza gli impianti che attendono di essere autorizzati. Complessivamente, considerati anche gli impianti eolici ed idroelettrici con una potenza di circa 10 GW, gli impianti in attesa dell'autorizzazione ambientale statale sono 933; tali ritardi rischiano di compromettere il

raggiungimento degli obiettivi sul clima e l'energia che saranno aggiornati nel nuovo PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030),

impegna il Governo a:

intervenire con urgenza per il riconoscimento della priorità di valutazione nell'ambito della Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC di cui all'allegato I-*bis* alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, ai soli progetti per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili e le infrastrutture necessarie per la loro entrata in esercizio, escludendo gli impianti fossili come attualmente disciplinato.

---

## EMENDAMENTI

### **3-octies.0.1**

TREVISI, SIRONI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 3-novies.**

*(Disposizioni in materia di autoconsumo e  
autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)*

1. 1. All'articolo 119, comma 16-*bis*, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostituire le parole: "fino a 200 kW" con le seguenti parole: "fino ad 1 MW" e dopo le parole: "di cui all'articolo 42-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8" aggiungere le seguenti: "e di cui agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199".»

---

**3-octies.0.2**

SIRONI

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente*

**«Art. 3-novies.**

*(Disposizioni in materia di autoconsumo e autoproduzione di energia rinnovabile sui territori)*

1. All'art. 33 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 2, aggiungere, infine, i seguenti commi:

*"2-bis.* Al fine di ottimizzare le configurazioni realizzate in attuazione del presente Capo, i gestori di servizi energetici e di gas comunicano annualmente ai Comuni i dati relativi ai consumi di energia e di gas di tutte le utenze allacciate, ovvero di tutti i POD, relative al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale".

*2-ter.* L'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità indicate dal d.lgs. 199/2021 e successive disposizioni di attuazione, non assume alcuna rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata."

2. All'art. 30, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, alla lettera *c)* aggiungere il seguente periodo: "In deroga alle previsioni di cui all'art. 8, comma 1, lett. *b)* del presente decreto, gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono accedere agli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera *a)*, del presente decreto anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi;"»

---